Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 305

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 10 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all' Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 10 DICEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 6 % e obbligazioni 6 % Ventennali, effettuata il 2 dicembre 1957.

**(6736)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica », obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison », obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Edison » e obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Montecatini », effettuata il 2 dicembre 1957.

**(6735)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Società per Azioni Scatolificio Ambrosiano, S.A.S.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1957. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1957. — **Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1957. — **« Freius - Società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1957. — **« Tenuta di Ca' Venier », Società per azioni, in Adria:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1957. — **Società Talco e Grafite Val Chisone - Pinerolo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1957. — **Società per azioni « I. Zavater e Fratelli Barana », in San Giovanni Lupatoto:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1957. — **Società per azioni « La Vialarda », in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1957. — **Ditta Rivolta Carmignani e C. - S. p. A., in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1957. — **Ditta Tessitura Fumagalli - S. p. A., in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1957. — **E. Isolabella e Figlio - S. p. A., in Milano:** Sorteggio di obbligazioni. — **Bozzalla e Lesna S. A., Soc. p. Az., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1957. — **Eternit - S. p. A., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1957. — **Nazionale « Cogne » - Soc. p. Az., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1957. — **Officine Elettromeccaniche Scarpa e Magnano, Soc. p. Az., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1957. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1957. — **S.E.I.T. - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate - Società per Azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1957. — **S.E.I.T. Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate - Società per Azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1957. — **Fonderie Acciaierie milanesi Vanzetti - S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1957. — **Società per azioni Seterie Athos Maestosi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1957. — **Società per azioni Federico Palazzoli e C., in Brescia:** Sorteggio obbligazioni. — **S. p. A. Giovannoni Ranzani e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1957. — **Filatura e Tessitura meccanica Fossati Lamperti - Società per azioni, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1957. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50% 1952-1967 sorteggiate il 3 dicembre 1957. — **« Torcitura Grezzago Zoja - S. p. A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1957. — **Società per azioni Officine Fonderie ing. Giovanni Breda, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1957. — **Terme e Grandi Alberghi di Sirmione S. p. A., in Brescia:** Elenco dei certificati estratti dei due prestiti obbligazionari. — **Villa Gemma - Casa di cura S. p. A., in Brescia:** Elenco dei certificati obbligazionari estratti. — **Molino di Orzinuovi e pastificio Simpo - S. p. A., in Brescia:** Elenco dei certificati estratti del prestito obbligazionario. — **S.p.A. Ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1957. — **« De Marchi Fratelli » S. p. A.,** Estrazione di obbligazioni. — **Shell Italiana, società per azioni:** Errata-corrige. — **Società Meridionale di elettricità, in Napoli:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1144.

**Proroga delle provvidenze a favore del teatro.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e l'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.

Il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è del pari prorogato a decorrere dal 1° luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro.

Art. 2.

Sono prorogate sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro:

*a)* la concessione dell'abbuono di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 898;

*b)* le disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche,

Art. 3.

La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per ogni eventuale esercizio futuro, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, è stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori.

Art. 4.

Gli Enti autonomi lirici sono autorizzati a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi di bilancio accertati alla data del 30 giugno 1957.

Per l'ammortamento di tali mutui gli Enti autonomi lirici possono destinare una somma non superiore al 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-57.

Gli Enti lirici dovranno delegare l'istituto mutuante alla riscossione della quota annua calcolata per l'ammortamento del mutuo, sul contributo statale loro spettante in base alla presente legge ed alle norme che verranno emanate per il riordinamento degli Enti stessi.

Art. 5.

La spesa relativa all'esercizio 1957-58 sarà fronteggiata a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1145.

**Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 30 agosto 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *dicembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 109, *foglio n.* 83. — RELLEVA

---

Repertorio n. 163

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

**Convenzione con il comune di Milano ad integrazione della precedente convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1235, per il funzionamento dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni della Università degli studi di Milano e per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina legale predetta.**

L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno trenta del mese di agosto nella sede del rettorato della Università degli studi di Milano, innanzi a me dott. Carlo Baccarini, direttore amministrativo della Università medesima e funzionario delegato agli atti e contratti stipulati nell'interesse della stessa Università con decreto rettorale 1° agosto 1944, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori: dott. Roberto Buongiovanni, funzionario, dott. Oberdan Marchetti, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti i signori:

on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore Magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 18 giugno 1956 del Consiglio di amministrazione della stessa Università;

prof. dott. Virgilio Ferrari, sindaco di Milano in rappresentanza e nell'interesse del comune di Milano debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio comunale del 5 aprile 1956, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 giugno 1956;

Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1235, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Milano il 21 febbraio 1953 tra l'Università degli studi di Milano ed il comune di Milano per il

funzionamento dell'Istituto di medicina legale e per la istituzione ai sensi dell'art. 1, sub. art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, in aggiunta a quelli indicati nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito nella predetta legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e integrazioni;

che fra il comune di Milano e l'Università degli studi di Milano si svolge, da anni, una reciproca collaborazione per provvedere, nell'interesse del Comune, ai servizi igienico-sanitari e di polizia mortuaria e soddisfare, nell'interesse dell'Università, alle funzioni scientifico-didattiche nel campo della medicina legale;

che il comune di Milano, constatata la necessità di rendere più efficiente il servizio di polizia mortuaria che richiede indagini complementari istologiche, sierologiche e chimico-batteriologiche, ha riconosciuta fondata la richiesta dell'Università degli studi di Milano di un adeguato aumento del contributo previsto dalla predetta convenzione 21 febbraio 1953, anche allo scopo di istituire un secondo posto di assistente ordinario, ha elevato — con deliberazione 5 aprile 1956, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 giugno 1956 — il contributo di cui alla convenzione sopra citata di lire un milione a lire quattro milioni per gli scopi predetti;

che il Ministero della pubblica istruzione, con nota 15 aprile 1957, n. 1420, diretta all'Università, ha comunicato i nuovi criteri disposti dal Ministero del tesoro per la istituzione di posti di ruolo convenzionati;

che le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano, in relazione alla sopra richiamata deliberazione del comune di Milano, hanno approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta di istituire un secondo posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni;

Tutto ciò premesso dai convenuti su costituiti signori nelle rispettive competenze, in esecuzione della volontà personale e della autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ferme restando tutte le condizioni previste dalla sopraddetta convenzione stipulata il 21 febbraio 1953, il contributo in essa contemplato erogato dal comune di Milano nella somma di lire un milione per il funzionamento dell'Istituto di medicina legale della Università degli studi di Milano, viene aumentato a lire quattro milioni a far tempo dal 1° gennaio 1956.

Art. 2

In dipendenza di quanto previsto dall'articolo precedente, l'Università degli studi di Milano si obbliga ad istituire, a far tempo dalla data di approvazione della presente convenzione, un secondo posto di assistente ordinario in aggiunta a quello già istituito con la convenzione di cui sopra, da destinarsi all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 3.

Con il contributo di lire quattro milioni, di cui al precedente art. 1, che sarà versato dal comune di Milano alla Università degli studi di Milano, in un'unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1956, sarà provveduto, a cura dell'Università degli studi di Milano:

*a*) a rimborsare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti da corrispondere ai due assistenti di ruolo ivi compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute sugli stipendi che dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

*b*) a versare inoltre allo Stato annualmente con imputazione al capitolo 121 ed art. 13 dell'esercizio 1956-57, e capitolo e articolo corrispondenti dei successivi esercizi dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, il 20% (venti per cento) sugli assegni fissi spettanti ai titolari dei predetti posti di assistenti al fine di costituire l'apposito fondo relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei medesimi posti qualora si verifichino le condizioni di decadenza della presente convenzione di cui al successivo art. 8.

L'onere suddetto corrisponde a L. 280.000 (duecentottantamila) annue per ognuno dei due posti sopra menzionati.

Art. 4.

Assolti gli obblighi previsti ad ogni titolo della presente convenzione per quanto concerne specificamente il funzionamento dei due posti di assistente ordinario, la eventuale eccedenza sul contributo di lire quattro milioni versato dal comune di Milano verrà devoluta ad esclusivo beneficio dell'Istituto di medicina legale per le necessità inerenti ai servizi igienico-sanitari e di polizia mortuaria che, in dipendenza della precedente convenzione 21 febbraio 1953, l'Istituto predetto deve assolvere per conto del comune di Milano e nell'interesse dell'Università per quanto riguarda le funzioni scientifiche e didattiche nel campo della medicina legale.

Art. 5.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico degli assistenti di ruolo dovesse superare il contributo di cui all'art. 1, il comune di Milano si obbliga ad aumentare il contributo stesso nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento dei due posti suddetti.

L'aumento del contributo decorrerà dalla stessa data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti universitari.

Analogo aumento proporzionale del predetto contributo verrà fatto dal comune di Milano nel previsto caso di miglioramenti economici per integrare il versamento del venti per cento che costituisce il fondo di previdenza di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

Art. 6.

Oltre agli obblighi previsti dall'art. 3 della presente convenzione l'Università degli studi di Milano provvederà altresì a versare allo Stato gli eventuali aumenti di cui all'art. 5.

Art. 7.

La presente convenzione integrativa della precedente richiamata nelle premesse, avrà la durata di dieci anni, a far tempo dal 1° gennaio 1956, e si intenderà tacitamente rinnovabile, di decennio in decennio, salvo disdetta da una delle parti contraenti notificata un anno prima della scadenza di ogni decennio.

Art. 8.

Qualora la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti, la convenzione stessa si intenderà decaduta e i due posti di assistente ordinario destinati all'insegnamento della medicina legale e delle assicurazioni verranno soppressi e i titolari di essi cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 9.

La presente convenzione è sostitutiva della precedente convenzione tra l'Università degli studi di Milano e il comune di Milano firmata dalle parti il giorno 5 settembre 1956 e registrata a Milano, atti pubblici, il 6 settembre 1956, al n. 6153, mod. 1, vol. 1131.

Art. 10.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse della Università di Milano, sarà registrata in esenzione di tasse di bollo e di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Milano.

f.to *Giuseppe Menotti de Francesco*
f.to *Virgilio Ferrari*, sindaco di Milano
f.to *Roberto Buongiovanni*, teste
f.to *Oberdan Marchetti*, teste
f.to *Dott. Carlo Baccarini*

Registrato a Milano, Atti pubblici, il 30 agosto 1957, n. 7084, mod. 1°, vol. 1177. Esatte lire *gratis*.

Il direttore
f.to *Dott. Celestino De Lisio*

Copia autentica all'originale depositato agli atti di questa Università.

L'Ufficiale rogante
*Dott. Carlo Baccarini*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1146.

**Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina in data 7 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957*
*Atti del Governo, registro n.* 109, *foglio n.* 85. — RELLEVA

---

Repertorio n. 71

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

**Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Messina.**

L'anno millenovecentocinquantasette, addì sette del mese di giugno, nella sede dell'Università degli studi di Messina, via Tommaso Cannizzaro, dinnanzi a me, comm. rag. Antonino Maugeri, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 3 gennaio 1949, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni; si sono costituiti, da una parte, il prof. avv. Salvatore Pugliatti fu Giuseppe, Rettore funzionante dell'Università degli studi di Messina, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Università, in data 14 settembre 1956, e dall'altra il sig. dott. Cicala Nicola di Saverio, direttore della sede provinciale di Messina dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto come dalla deliberazione in data 16 maggio 1957 e come da estratto autentico che si allega al presente atto.

Premesso:

che l'insegnamento di medicina del lavoro è compreso fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Messina e che la Facoltà di medicina e chirurgia, con deliberazione del 3 febbraio 1955, si è dichiarata disposta ad accettare una eventuale offerta di cattedra convenzionata per la medicina del lavoro, che il Consiglio della suddetta Facoltà, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Messina hanno pertanto esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo;

che lo statuto dell'Università di Messina, nell'ordinamento degli studi per la laurea in medicina e chirurgia e precisamente all'art. 46, comprende l'insegnamento di medicina del lavoro;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Messina è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Università degli studi di Messina, per il mantenimento del posto di ruolo di medicina del lavoro, di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge), del professore titolare della cattedra di medicina del lavoro, di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila).

Art. 4.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Messina, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila) pari cioè al 20% del contributo annuo di cui all'art. 2 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi.

Il predetto Istituto si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Messina si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

*a*) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

*b*) versare annualmente allo Stato la somma che le verrà corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

*c*) destinare a dotazione della cattedra di medicina del lavoro la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19 articolo 13, Ricuperi diversi dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario nel quale sarà nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

*a*) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

*b*) se non vengano aumentati i contributi di cui agli articoli 2 e 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4;

*c*) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di medicina del lavoro si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Messina del professore titolare della cattedra di medicina del lavoro e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Messina, sarà registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e scritto a macchina da persona di mia fiducia si compone di fogli tre, facciate sette e righe sei, e viene da me letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato che a ciascuno di essi è stato conferito dai rispettivi organi deliberanti e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

Dopo di che viene così firmato:

F.to *Salvatore Pugliatti*
» *Nicola Cicala*
» *Antonino Maugeri*

Per copia conforme

Messina, addì 10 giugno 1957

Il direttore amministrativo
*A. Maugeri*

Registrato a Messina, addì 8 giugno 1957, n. 6565, vol. 304, foglio 193, Atti pubblici. Esatte lire *gratis*.

Il direttore
F.to *Dott. Oreste Virgilio*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1147.**

**Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese presso l'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge della Regione siciliana 11 dicembre 1953, n. 63;

Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 4 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura albanese in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *dicembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 109, *foglio n.* 84. — RELLEVA

Repertorio n. 88

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

**Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura albanese presso la Facoltà di lettere e filosofia.**

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno quattro del mese di maggio in Palermo, nel gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgalata;

Innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Palermo, delegato con decreto rettorale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Università medesima, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge:

cav. Giuseppe Cardella, domiciliato in Palermo, via Gioacchino Di Marzo, 16;

Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi n. 29, impiegato;

Sono comparsi personalmente i signori:

on. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con le leggi regionali 11 dicembre 1953, n. 63 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 64 del 15 dicembre 1953) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956);

prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università, sito in via Maqueda, nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 10 luglio 1956.

Premesso:

*a*) che lo statuto dell'Università di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facoltà di lettere e filosofia, comprende, fra gli insegnamenti complementari, quello di lingua e letteratura albanese, e che ragioni di contingente opportunità rendono necessario la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

*b*) che la Regione siciliana si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente;

*c*) che con legge regionale dell'11 dicembre 1953, n. 63 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 15 dicembre 1953, n. 64), l'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Università di Palermo per la istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese presso la Facoltà di lettere e filosofia;

*d*) che per gli scopi predetti, con legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956) è autorizzata la spesa annua necessaria;

*e*) che il Consiglio della Facoltà di lettere, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università di Palermo, hanno accettato, col più vivo gradimento, l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di ruolo.

Tutto ciò premesso detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956), assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo, per il finanziamento della cattedra di lingua e letteratura albanese, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Università di Palermo è tenuta a versare allo Stato, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà, annualmente alla Università degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà soppresso, ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà, inoltre decaduta:

*a*) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui all'art. 8;

*b*) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i casi suddetti il posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese si intenderà senz'altro soppresso, ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si obbliga, altresì, a versare, annualmente, all'Università di Palermo, oltre a quanto indicato negli articoli 2 e 3, il venti per cento (20 %) sul trattamento economico di attività spettante al titolare della cattedra, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra, nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio maturando il diritto al trattamento medesimo.

Art. 6.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 7.

L'Università degli studi di Palermo si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato à:

*a*) versare, annualmente, allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della lingua e letteratura albanese compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra, in conto entrate del Tesoro;

*b*) versare allo Stato annualmente, la somma che verrà corrisposta dall'Assessorato per la pubblica istruzione in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Università stessa da ogni altro obbligo e responsabilità.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo, e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo, è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura, in presenza dei testimoni, alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

F.to *Bartolomeo Cannizzo* nel nome
» *Lauro Chiazzese*
» *Giuseppe Cardella*
» *Piètro La Monica*
» *Gaetano Capparelli*

Registrato a Palermo l'8 maggio 1957, al n. 11602, libro 1°, vol. 858, esatte lire esente.

Il Direttore
f.to *Dott. Raimondo Caruana*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1957.

**Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei da mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1957-1958, presso l'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si rende necessario continuare ad avvalersi, anche durante l'esercizio finanziario 1957-1958, dell'opera di cinque unità di « salariati temporanei »;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1957-1958, 5 (cinque) unità di salariati temporanei.

La spesa relativa graverà sui capitoli 12 e 14 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1957-1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1957

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1957*
*Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 21*

(6755)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1957.

**Approvazione del piano tecnico concernente la posa di un nuovo cavo telefonico interurbano sotterraneo tra Bolzano e Merano.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925, fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica delle Venezie dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella II zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 506;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica delle Venezie in data 22 luglio 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1270 relativo alla posa di un nuovo cavo interurbano sotterraneo tra Bolzano e Merano;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'Ad. n. 647 del 16 ottobre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un nuovo cavo interurbano sotterraneo tra Bolzano e Merano in sostituzione dell'esistente cavo aereo che non è idoneo a sopperire alle esigenze del traffico previsto per l'attuazione dei programmi della teleselezione.

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1270 presentato dalla Società telefonica delle Venezie concernente la posa di un nuovo cavo interurbano sotterraneo tra Bolzano e Merano.

Roma, addì 31 ottobre 1957

*Il Ministro:* MATTARELLA

(6720)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1957.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione tosco-laziale delle associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari della Riforma, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 271, che approva le norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759;

Visto il regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la deliberazione presidenziale in data 19 settembre 1957 dell'Ente Maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale con sede in Roma, che promuove la costituzione della Federazione tosco-laziale delle associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame fra piccoli proprietari della Riforma;

Visto lo statuto della predetta Federazione;

Vista la domanda del presidente della Federazione, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Federazione stessa ai sensi dell'art. 9 del citato regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, nonchè l'approvazione dello statuto;

Decreta:

E' riconosciuta la personalità giuridica della Federazione tosco-laziale delle associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame tra piccoli proprietari della Riforma con sede in Roma ed è approvato lo statuto, deliberato in data 28 settembre 1957 dall'assemblea dei rappresentanti delle Mutue federate.

Roma, addì 30 novembre 1957

*Il Ministro:* GAVA

(6757)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13097 in data 25 novembre 1957, è stata prorogata fino al 6 febbraio 1958, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza, affidata al dott. Luciano Cacciani.

(6696)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Avviso di rettifica**

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1957, « Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Società italiana per il traforo del Monte Bianco », pubblicato a pagina 3923, della *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 5 novembre 1957, in luogo di « Ambasciatore Francesco Jacomini » leggasi « Ambasciatore Francesco Jacomoni ».

(6777)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi**

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Marotto Andreina, già esercente in Vicenza, via Nicolò Vicentino.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 147-VI.

(6598)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Avviso di rettifica**

Il primo comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, concernente il riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1957, n. 288 e il modello n. 2 annesso al decreto medesimo sono rettificati come segue:

1) art. 6. — ove è detto: « Le denunce a benestare bancari, ecc. » *leggasi*: « Le denunce e benestare bancari, ecc. »;

2) Modello n. 2, ove è detto: « colore verde » *leggasi*: Modello n. 2 « colore azzurro ».

(6804)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 283

**Corso dei cambi del 9 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | — | 624,80 | 624,79 | 624,84 | 624,75 | 624,82 | 624,82 | 624,80 | 624,82 | 624,80 |
| $ Can. | — | 643,75 | 644 — | 643,50 | 643,45 | 643 — | 643,50 | 643,50 | 643,50 | 643,55 |
| Fr. Sv. lib. | — | 145,80 | 145,80 | 145,805 | 145,70 | 145,80 | 145,82 | 145,80 | 145,80 | 145,80 |
| Kr D. | — | 90,40 | 90,40 | 90,43 | 90,35 | 90,40 | 90,38 | 90,50 | 90,40 | 90,40 |
| Kr. N. | — | 87,46 | 87,47 | 87,47 | 87,40 | 87,46 | 87,45 | 87,50 | 87,45 | 87,15 |
| Kr. Sv. | — | 120,78 | 120,75 | 120,77 | 120,70 | 120,75 | 120,74 | 120,80 | 120,77 | 120,75 |
| Fol. | — | 164,98 | 164,98 | 164,97 | 164,90 | 164,99 | 164,95 | 164,96 | 164,99 | 165 — |
| Fr. B. | — | 12,512 | 12,50875 | 12,5175 | 12,51 | 12,52 | 12,51 | 12,50 | 12,51 | 12,515 |
| Fr. Fr. | — | 148,35 | 148,48 | 148,49 | 148,35 | 148,38 | 148,45 | 148,40 | 148,38 | 148,35 |
| Fr. Sv. acc. | — | 142,64 | 142,68 | 142,67 | 142,60 | 142,65 | 142,65 | 142,70 | 142,66 | 142,65 |
| Lst. | — | 1750 — | 1749,75 | 1750,25 | 1749 — | 1750 — | 1749,50 | 1750 — | 1749,87 | 1750 — |
| Dm. occ. | — | 148,71 | 148,72 | 148,72 | 148,65 | 148,73 | 148,715 | 148,80 | 148,73 | 148,72 |
| Scell. Aust. | — | 24,03 | 24,0175 | 24,035 | 24 — | 24,03 | 24,035 | 24,05 | 24,03 | 24,03 |

**Media dei titoli del 9 dicembre 1957**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 61,70 |
| Id. 3,50 % 1902 | 62,15 |
| Id. 5 % 1935 | 94,225 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,875 |
| Id. 3,50 (Ricostruzione) | 73,525 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 88,20 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 81,775 |
| Id. 5 % 1936 | 96,975 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 81,40 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 80,80 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,625 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 94,075 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 93,025 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 92,65 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 92,45 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 92,325 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 92,30 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 9 dicembre 1957**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,83 |
| 1 Dollaro canadese | 643,50 |
| 1 Franco svizzero lib. | 148,812 |
| 1 Corona danese | 90,405 |
| 1 Corona norvegese | 87,46 |
| 1 Corona svedese | 120,755 |
| 1 Fiorino olandese | 164,96 |
| 1 Franco belga | 12,514 |
| 100 Franchi francesi | 148,47 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,66 |
| 1 Lira sterlina | 1749,875 |
| 1 Marco germanico | 148,717 |
| 1 Scellino austriaco | 24,035 |

# DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

## Situazione al 31 dicembre 1956 della Cassa depositi e prestiti

### ATTIVO

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| 1. Numerario in cassa | L. | 144.726.685 |
| 2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro dello Stato – Buoni postali | » | 850.340.092.404 |
| 2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro dello Stato – cc/cc postali | » | 322.991.562.048 |
| 3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali | » | 23.550.467.096 |
| 4. Titoli: | | |
| — di pertinenza della gestione propria | » | 118.215.395.114 |
| — di pertinenza del Fondo di riserva | » | 3.893.670.328 |
| 5. Partecipazioni a Consorzi e Enti vari | » | 3.333.100.000 |
| 6. Anticipazioni ad Amministrazioni pubbliche | » | 22.929.924.770 |
| 7. Prestiti – Enti vari – con fondi propri | » | 783.636.144.226 |
| 7. Prestiti – Enti vari – coi fondi dei cc/cc postali (legge 9-5-50, n. 315 e legge 20-11-51, n. 1542) | » | 53.346.118.789 |
| 7. Prestiti – Enti vari – con fondi degli Istituti di previdenza | » | 906.814.719 |
| 7. Prestiti – all'Incis con fondi di altri Istituti | » | 661.982.144 |
| 8. Credito in conto corrente con l'Inadel | » | 3.598.346.124 |
| 9. Crediti vari – per rate di ammortamento sospese D.L.L. 7-9-1944, n. 282 | » | 651.038.293 |
| 9. Crediti vari – per rate di ammortamento rimaste da riscuotere | » | 535.088.254 |
| 9. Crediti vari – per tassa di custodia sui depositi | » | 43.361.552 |
| 9. Crediti vari – per diritti di polizza sui depositi | » | 1.229.117 |
| 9. Crediti vari – per titoli diversi | » | 285.288.994 |
| 10. Interessi e dividendi da riscuotere – su titoli di proprietà della Cassa | » | 2.643.139.182 |
| 10. Interessi e dividendi da riscuotere – su prestiti ad Enti vari | » | 8.803.302.898 |
| 10. Interessi e dividendi da riscuotere – su titoli di pertinenza dei Fondi di riserva | » | 61.041.682 |
| 10. Interessi e dividendi da riscuotere – sui capitali in compartecipazione | » | 289.560.000 |
| 11. Ordini di riscossione da introitare | » | 4.741.543.159 |
| 12. Immobili (Palazzo sede della Cassa) | » | 1 |
| 13. Mobili, quadri ed oggetti d'arte | » | 1 |
| 14. Quota del fondo di garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali di pertinenza della Cassa depositi e prestiti | » | 754.551.865 |
| | L. | 2.206.357.489.445 |
| 15. Effetti pubblici in deposito presso – l'Amministrazione centrale | » | 9.759.587.978 |
| 15. Effetti pubblici in deposito presso – gli Uffici Provinciali del Tesoro | » | 32.124.821.917 |
| 16. Titoli di Enti correntisti in gestione | » | 4.023.730.005 |
| TOTALE . . . | L. | 2.252.265.629.345 |

### PASSIVO

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| 1. Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti presso le Sezioni di Tesoreria provinciale | L. | 27.413.027.317 |
| 2. Mutui da somministrare | » | 204.273.698.817 |
| 3. Depositi in numerario | » | 18.503.847.477 |
| 4. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti | » | 714.000 |
| 5. Conti correnti – con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali – c/ ordinario | » | 324.279.947.419 |
| 5. Conti correnti – con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali – leggi 9-5-50, n. 135 e 20-11-51, n. 1542 | » | 53.346.118.789 |
| 5. Conti correnti – con Enti vari | » | 21.731.639.330 |
| 6. Contabilità speciali – conti correnti con la gestione del risparmio postale | » | 1.488.556.059.664 |
| 6. Contabilità speciali – conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio | » | 6.943.559.448 |
| 7. Gestioni patrimoniali di enti diversi – debito per disponibilità in c/c | » | 4.725.631.114 |
| 8. Interessi da pagare – su depositi in numerario | » | 589.789.984 |
| 8. Interessi da pagare – su depositi in effetti pubblici | » | 866.459.041 |
| 9. Mandati inestinti | » | 5.802.156.329 |
| 10. Debiti vari – verso gli Istituti di previdenza per fondi somministrati per mutui | » | 906.814.719 |
| 10. Debiti vari – verso Istituti finanziatori per mutui all'Incis | » | 662.441.469 |
| 10. Debiti vari – per spese di amministrazione | » | 1.981.443 |
| 10. Debiti vari – per imposta di ricchezza mobile | » | 1.141.130.259 |
| 10. Debiti vari – per utili del 1956 da versare | » | 8.829.474.377 |
| 10. Debiti vari – diversi | » | 2.253.645.345 |
| 11. Accantonamento recupero I.M.I.-F.I.M. | » | 5.342.000.000 |
| 12. Contributi statali versati dal Ministero dei Lavori Pubblici a favore di terzi | » | 16.672.512.436 |
| *Da riportare* . . . | L. | 2.192.842.648.777 |

| | | |
|---|---|---|
| *Riporto* . . . | L. | 2.192.842.648.777 |
| 13. Fondi di riserva ordinari | » | 12.700.288.803 |
| 14. Riserva speciale per eventuali oneri a carico della quota del fondo di garanzia del Consorzio su valori industriali, di pertinenza della Cassa depositi e prestiti | » | 754.551.865 |
| 15. Fondo di accantonamento relativo a quote di compartecipazione sul capitale del Consorzio di Credito per le Opere pubbliche | » | 60.000.000 |
| | L. | 2.206.357.489.445 |
| 16. Debito verso i depositanti di effetti pubblici | » | 41.884.409.895 |
| 17 Debito verso Enti diversi per titoli consegnati in gestione | » | 4.023.730.005 |
| TOTALE . . . | L. | 2.252.265.629.345 |

**Situazione al 31 dicembre 1956 della gestione delle Casse di risparmio postali**

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero | L. | 8.920.256.447 |
| 2. Cassa depositi e prestiti conto corrente | » | 1.488.556.059.664 |
| 3. Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse di risparmio postali di Vienna | » | 45.213.013 |
| 4. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale | » | 32.623.568 |
| 5. Idem - interessi da riscuotere | » | 913.336 |
| 6. Mobili | » | 1 |
| 7. Titoli di rendita del fondo di riserva | » | 1.789.280.909 |
| 8. Interessi da riscuotere sui titoli del fondo di riserva | » | 41.730.718 |
| 9. Palazzo sede delle Casse di risparmio postali (costo) | » | 5.703.326 |
| TOTALE . . . | L. | 1.499.391.780.982 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Depositanti — per depositi di risparmio — nominativi | L. | 163.363.068.409 |
| — per depositi di risparmio — al portatore | » | 19.254.457 277 |
| — per depositi giudiziari | » | 6.743.261.669 |
| 2. Buoni postali fruttiferi | » | 1.267.378.672.683 |
| 3. Creditori diversi | » | 7.092.834.355 |
| 4. Credito dell'Erario per imposta di ricchezza mobile ed addizionale | » | 1.034.395.587 |
| 5. Creditori per spese di amministrazione del risparmio postale ordinario | » | 2.516.033.518 |
| 6. Creditori per spese di amministrazione dei Buoni postali | » | 2.501.343.929 |
| 7. Utili da versare al Tesoro dello Stato dell'esercizio 1956 | » | 8.766.309.656 |
| 8. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni | » | 18.402.781 145 |
| 9. Fondi di riserva | » | 2.338.622.754 |
| TOTALE . . . | L. | 1.499.391.780.982 |

**Situazione al 31 dicembre 1956 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale**

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle: | | |
| — ordinarie 4 % | L. | — |
| — ordinarie 3,75 % | » | 13.141 702 |
| — 3,75 % « Roma » | » | 44.208.793 |
| — ordinarie 4,50 % | » | 257.332.303 |
| 2. Mutuatari - versamenti in conto annualità relative a mutui in cartelle ordinarie 4 % | » | 65.616 |
| 3. Cassa depositi e prestiti — c/c fruttifero | » | 7.000.000 |
| — c/c infruttifero | » | 22.568.292 |
| 4. Titoli di proprietà | » | 78.178.657 |
| 5. Cartelle 4 % inalienate | » | 5.200 |
| 6. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà | » | 1.830.298 |
| 7. Debitori per interessi scaduti sulle cartelle 4 % inalienate | » | 104 |
| 8. Banche estere - conti correnti | » | 864.973 |
| 9. Mobili | » | 1 |
| 10. Tesoro dello Stato - c/c speciale per il servizio all'estero delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » | » | 445.919 |
| TOTALE . . . | L. | 425.641.858 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cartelle in circolazione - conto capitale: | | |
| — ordinarie 4 % | L. | — |
| — ordinarie 3,75 % | » | 13.142.000 |
| — 3,75 % « Roma » | » | 44.207.500 |
| — ordinarie 4,50 % | » | 257.334.000 |
| 2. Portatori di titoli - conto capitale estratto su: | | |
| — cartelle ordinarie 4 % | » | 41.200 |
| — cartelle 3,75 % « Città di Roma » | » | 2.298.000 |
| — cartelle ordinarie 3,75 % | » | 6.784.000 |
| — cartelle ordinarie 4,50 % | » | 3.427.000 |
| 3. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su: | | |
| — cartelle ordinarie 4 % | » | 744 |
| — cartelle 3,75 % « Città di Roma » | » | 212.646 |
| — cartelle ordinarie 3,75 % | » | 394.387 |
| — cartelle ordinarie 4,50 % | » | 5.873.872 |
| 4. Mutuatari versamenti in conto annualità da scadere relative a mutui in cartelle ordinarie 4 % | » | 15.245 |
| 5. Mutuatari - loro credito per capitale non somministrato in mutui | » | 204.718 |
| 6. Mutuatari - loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato | » | 25.770 |
| 7. Creditori diversi | » | 307.771 |
| 8. Spese d'amministrazione residui da pagare | » | 3.414.863 |
| 9. Erario - suo credito per imposte e tassa di quietanza | » | 3.051 |
| 10. Fondo di riserva | » | 87.955.091 |
| TOTALE . . . | L. | 425.641.858 |

**Situazione al 31 dicembre 1956 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni**

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Titoli di rendita - valore d'inventario | L. | 5.659.991 |
| 2. Interessi attivi da riscuotere | » | 151.371 |
| 3. Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente | » | 800.267 |
| TOTALE . . . | L. | 6.611.629 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Annualità d'affrancazioni | L. | 5.557.738 |
| 2. Depositi d'affrancazioni | » | 211.934 |
| 3. Interessi passivi da pagare | » | 831.171 |
| 4. Debitori e creditori diversi | » | 10.786 |
| TOTALE . . . | L. | 6.611.629 |

**Situazione al 31 dicembre 1956 della gestione del Fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce Rossa Italiana**

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Titoli di rendita — capitale | L. | 8.916.100 |
| 1. Titoli di rendita — interessi da riscuotere | » | 158.022 |
| 2. Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente | » | 5.841.809 |
| TOTALE . . . | L. | 14.915.931 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati | L. | 7.612.170 |
| 2. Avanzo di gestione | » | 7.303.761 |
| TOTALE . . . | L. | 14.915.931 |

**Situazione al 31 dicembre 1956 di valori dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Titoli di rendita — valore d'inventario | L. | 33.060.438.486 |
| 1. Titoli di rendita — interessi da riscuotere | » | 619.058.972 |
| 2. Cassa depositi e prestiti - Debito in conto corrente | » | 42.334.153 |
| TOTALE . . . | L. | 33.721.831.611 |

PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti | L. | 33.721.831.611 |

**Situazione al 31 dicembre 1956 degli Istituti di previdenza ferroviari**

ATTIVO

*Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:*

| | | |
|---|---|---|
| Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni | L. | 6.294.997.876 |
| Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide | » | 141.590.487 |
| Titoli: capitale | » | 541.938.744 |
| Titoli: interessi da riscuotere | » | 13.023.659 |
| Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo | » | 5.473.584 |
| Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri » | » | 285.442.506 |
| Mutui concessi alle cooperative edilizie ferroviarie | » | 29.659.853 |
| Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio | » | 205.000.000 |
| Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione delle sede del Dopolavoro Ferroviario in Roma | » | 5.906.082 |

*Fondi speciali:*

| | | |
|---|---|---|
| Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti | » | 428.426.564 |
| Titoli: capitale | » | 156.581.107 |
| Titoli: interessi da riscuotere | » | 4.092.022 |
| Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie | » | 12.032.522 |
| TOTALE | L. | 8.124.165.003 |

PASSIVO

*Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:*

| | | |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | L. | 7.523.032.791 |

*Fondi speciali:*

| | | |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | » | 601.132.215 |
| TOTALE | L. | 8.124.165.003 |

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA
PADUA

IL DIRETTORE GENERALE
NUVOLONI

(6683)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Variante al concorso a posti di dattilografo negli uffici giudiziari e diario della prova pratica di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che prevede, fra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'11 marzo successivo, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per cinquecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, con il quale sono state emanate le norme dell'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private;

Vista la legge 15 giugno 1950, n. 539, che estende ai mutilati ed invalidi per servizio i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;

Ritenuto che, a norma delle disposizioni di legge sopra citate, il quindici per cento dei posti del ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari dovrà essere conferito senza concorso agli invalidi di guerra agli invalidi per fatto di guerra e agli invalidi per servizio, secondo le proporzioni rispettivamente determinate dagli articoli 9, terzo e quarto comma, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 9, primo e secondo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Che, pertanto, l'art. 1 del predetto decreto Ministeriale 26 gennaio 1957 deve essere modificato, riducendosi di settantacinque unità il numero dei posti messi a concorso;

Ritenuto, inoltre, che la prova pratica di dattilografia di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale suindicato può avere inizio il giorno 20 gennaio 1958;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'11 marzo 1957, è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per titoli e per esami a quattrocentoventicinque posti di dattilografo negli uffici giudiziari ».

Art. 2.

La prova pratica di dattilografia prevista dall'art. 5 del suindicato decreto Ministeriale 26 gennaio 1957 avrà luogo in Roma, con inizio dal giorno 20 gennaio 1958, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che verranno comunicati a ciascun candidato a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale stesso.

Roma, addì 16 novembre 1957

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *novembre* 1957
*Registro n.* 14, *foglio n.* 45. — BOSIO

(6791)

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva del ruolo centrale, indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1957.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 6 settembre 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale) del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami e sette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto Ministeriale 18 giugno 1957, citato in premessa, si svolgeranno in Roma, nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9, 10 e 11 gennaio 1958, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1957

*Il Ministro:* CASSIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre* 1957
*Registro n.* 5 *Marina mercantile, foglio n.* 189. — CESARI

(6790)

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Diario delle prove di esame del concorso a quarantuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.**

Le prove di esame del concorso a quarantuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, bandito con decreto Ministeriale 9 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1957, avranno luogo in Roma, nelle seguenti sedi:

prove scritte presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4;

prove pratiche presso la Facoltà di economia e commercio, Istituto di merceologia dell'Università di Roma, piazza Borghese n. 9;

nei sottonotati giorni:

*Martedì 21 gennaio* 1958:

analisi qualitativa (prova pratica per la categoria ingegneri chimici);

meccanica razionale (prova scritta per la categoria ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti, di armamento);

matematica (prova scritta per la categoria geofisici).

*Mercoledì 22 gennaio* 1958:

meccanica applicata alle macchine (prova scritta per la categoria ingegneri aeronautici e di armamento);

meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta per la categoria ingegneri edili);

elettrotecnica (prova scritta per la categoria ingegneri radioelettricisti);

chimica generale (prova scritta per la categoria ingegneri chimici);

fisica (prova scritta per la categoria geofisici).

*Giovedì 23 gennaio* 1958:

macchine termiche e idrauliche (prova scritta per la categoria ingegneri aeronautici e di armamento);

costruzioni civili (prova scritta per la categoria ingegneri edili);

impianti e macchine elettriche (prova scritta per la categoria ingegneri radioelettricisti);

analisi quantitativa (prova pratica per la categoria ingegneri chimici);

meccanica (prova scritta per la categoria geofisici).

*Venerdì 24 gennaio* 1958:

prova scritta — facoltativa — di lingue estere.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nelle sedi predette non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(6789)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 10 ottobre 1955.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ottobre-dicembre 1957, n. 10-12, ha pubblicato il decreto Ministeriale 1° marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1957 (registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 181) che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1955.

(6734)

# PREFETTURA DI LECCE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1956.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1957, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinari condotti vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Lecce è costituita come segue:

*Presidente:*

Ronca dott. Aurelio, vice prefetto.

*Componenti:*

Memola dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Montemagno prof. dott. Francesco;
Marcato prof. dott. Arnaldo;
Nestola dott. Corrado.

*Segretario:*

Quarta dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 19 novembre 1957

*Il prefetto:* TORRISI

(6663)

## PREFETTURA DI PISA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1956.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 8191 del 16 marzo 1957, con il quale è stato indetto il concorso pubblico ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 44, 54, 9 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1956 è costituita come appresso:

*Presidente*:

Cataldi dott. Mario, vice prefetto.

*Componenti*:

Caputo dott. Saverio, medico provinciale;

Bogi prof. Dino, libero docente in ostetricia;

Cugniolic prof. Giovanni, docente in ostetricia, designato dall'Ordine dei medici;

Luci Libera, ostetrica condotta, designata dai Comuni interessati.

*Segretario*:

Palagini dott. Ugo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Pisa, addì 30 novembre 1957

*Il prefetto*: DE BERNART

(6772)

## PREFETTURA DI PAVIA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1954.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 52929/San. del 4 marzo 1957, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1954;

Ritenuta la necessità di sostituire il segretario della predetta Commissione, dott. Domenico Benfante, chiamato ad altro incarico;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1954 è così costituita:

*Presidente*:

Jacono dott. Salvatore, vice prefetto ispettore.

*Componenti*:

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;

Amati prof. dott. Guido, primario ostetrico presso l'Ospedale civile di Voghera;

Bertolotti prof. dott. Ugo, libero esercente specializzato in ostetricia;

Pirola Teresina, ostetrica condotta del comune di Mortara.

*Segretario*:

Verga dott. Ignazio, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Pavia, addì 21 novembre 1957

*Il prefetto*: LORÈ

(6770)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1956.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 7531/San. del 15 gennaio 1957, modificato con successivo decreto n. 47266/San. dell'8 ottobre 1957, col quale sono stati indetti i concorsi ai posti di sanitario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1956 è così costituita:

*Presidente*:

Jacono dott. Salvatore, vice prefetto ispettore.

*Componenti*:

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;

Moracci dott. Espedito, direttore della Clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Pavia;

Riccardi dott. Giampiero, libero professionista specialista in ostetricia;

Rognoni Maria, ostetrica condotta.

*Segretario*:

Romano dott. Cristiano, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Pavia, addì 21 novembre 1957

*Il prefetto*: LORÈ

(6771)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1956.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 7531 San. del 15 gennaio 1957, modificato con successivo decreto n. 47266 San. dell'8 ottobre 1957, col quale sono stati indetti i concorsi ai posti di sanitario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1956 è così costituita:

*Presidente*:
Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto.

*Componenti*:
Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;
Pellegrini dott. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Pavia;
Donati dott. Salvatore, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Pavia;
Rossi dott. Vittorio, medico condotto.

*Segretario*:
Mignone dott. Vincenzo, consigliere di 2a classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Pavia, addì 21 novembre 1957

*Il prefetto*: LORÈ

(6769)

# PREFETTURA DI SAVONA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 911 in data 8 maggio 1957, con il quale, in base alla graduatoria del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia al 30 novembre 1955, venivano dichiarate le relative vincitrici delle tre sedi messe a concorso;
Considerato che a seguito delle intervenute rinunzie da parte delle ostetriche che susseguivano nella graduatoria alle suddette vincitrici ha ora diritto alla nomina l'ostetrica signorina Sconfienza Rita, la quale ha regolarmente accettato la condotta di Urbe, con sua lettera in data 9 novembre 1957;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica signorina Sconfienza Rita, classificatasi al 9° posto nella graduatoria delle idonee, con complessivi punti 51,985, di cui 49 su 50 per gli esami e 2,985 per i titoli, è assegnata quale titolare alla condotta di Urbe.

Savona, addì 16 novembre 1957

*Il prefetto*: CIGLIESE

(6578)

# PREFETTURA DI MESSINA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 37883/3a San. del 19 luglio 1957, col quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1954;
Considerato che la condotta medica di Montalbano si è resa vacante per rinunzia del concorrente assegnatario;
Visto l'ordine della graduatoria del concorso, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi e la dichiarazione di accettazione del dott. Pietro Catanese;
Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pietro Catanese è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Montalbano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 11 novembre 1957

*Il prefetto*: RUSSO

(6577)

# PREFETTURA DI RAVENNA

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 21194 in data 30 ottobre 1957, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954;
Considerato che in detto decreto non è stato compreso, quale componente della Commissione, il nominativo del funzionario medico appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del citato decreto Presidenziale;

Decreta:

Ad integrazione del decreto di cui alle premesse, il dottor Michele Fiorentino, medico provinciale, è nominato componente della Commissione di che trattasi.

A modifica del secondo comma del precedente decreto di nomina, la Commissione in parola inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 3 dicembre 1957

*Il prefetto*: SCARAMUCCI

(6788)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.